

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DELLA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
RIFERITA AL REDDITO PROFESSIONALE
PRODOTTO NEL 2006
E PER IL PAGAMENTO
DEI RELATIVI CONTRIBUTI A SALDO**

(ai sensi degli artt. 7, 10 e 11 del Regolamento dell'ENPAP)

Mod. 2/07 CONV.

Iscritti titolari di convenzione

Ai sensi all'Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto il 9 febbraio 2005 ed entrato in vigore il 23 marzo 2005, nonché al successivo "Verbale di errata corrige" del 26 maggio 2005.

LA COMUNICAZIONE RELATIVA AI REDDITI DEL 2006

Il modello

Il Modello annuale **2/07 conv.** si compone di 7 quadri, stampati su unica facciata e viene inviato agli iscritti con le relative istruzioni per la compilazione, la busta per la spedizione all'Ente del modello cartaceo e dei relativi allegati.

Soggetti tenuti all'invio della dichiarazione

La comunicazione relativa ai redditi 2006 è dovuta dagli psicologi iscritti all'ente entro il 31/12/2006. In tal senso si fa riferimento alla data in cui è insorto l'obbligo di iscrizione e non a quella in cui è stata inviata la relativa domanda.

La comunicazione deve essere trasmessa anche nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione dei redditi ai fini fiscali o tale dichiarazione sia in perdita o negativa.

Termine e modalità per la presentazione

La comunicazione, sia in forma cartacea che telematica deve essere inviata all'Ente **entro il 31 luglio 2007**, vale a dire entro la fine del mese successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento, in soluzione unica, **senza maggiorazioni**, del saldo IRPEF (per quest'anno 18 giugno 2007). Si raccomanda di effettuare la presentazione entro il termine **anche se non sono dovuti versamenti contributivi a saldo o se gli stessi non vengano effettuati, come previsto, entro la stessa scadenza**. In caso di morte dell'iscritto la comunicazione riferita all'anno del decesso deve essere presentata dagli eredi entro quattro mesi dalla scadenza, per i medesimi, per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Coloro che provvedono alla compilazione del **modello cartaceo** devono effettuare la spedizione **unitamente a eventuali allegati** all'**ENPAP – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi Via Andrea Cesalpino, 1 – 00161 Roma**, a mezzo **raccomandata semplice senza avviso di ricevimento** utilizzando l'apposita busta prestampata contenuta nel plico inviato agli iscritti.

IMPORTANTE:

Il modulo di comunicazione obbligatoria deve, in ogni caso, essere firmato dall'interessato. Inoltre si consiglia di conservare una fotocopia del modello compilato e degli eventuali allegati.

Dichiarazione telematica "on line"

Da quest'anno è possibile effettuare la comunicazione reddituale attraverso il sito dell'Ente www.enpap.it accedendo **all'area riservata** mediante il proprio numero di *matricola* e la *password* indicate in calce alla lettera di accompagnamento presente nel plico. L'apposita funzionalità guiderà l'iscritto nella compilazione della dichiarazione, con una serie di controlli automatizzati che permetteranno di evitare eventuali errori di compilazione e/o di calcolo dei contributi. Inoltre al termine della procedura sarà possibile ottenere la ricevuta di avvenuta presentazione. **Si ricorda che coloro che effettuano l'invio on line della comunicazione reddituale non devono trasmettere il modello cartaceo e viceversa.**

Pagamento del saldo 2006

Il pagamento dei contributi deve avvenire entro il medesimo termine di presentazione del modello di comunicazione, vale a dire entro il **31 luglio 2007**.

I contributi dovuti per i redditi prodotti nell'anno 2006 devono essere versati a mezzo **bonifico bancario con le modalità contenute nell'apposito prospetto fornito nel plico**.

Pagamento dei contributi "on line"

Oltre alla consueta modalità di versamento attraverso il bonifico bancario segnaliamo che i **possessori della Carta ENPAP** possono effettuare il **pagamento on-line dei contributi** accedendo all'area riservata del sito www.enpap.it.

Sanzioni in caso di ritardo nell'invio della comunicazione

Nel ricordare che per essere considerata *nei termini* la comunicazione deve essere spedita entro il **31 luglio 2007**, si segnalano, per completezza nella successiva tabella i termini di sanzionabilità applicabili in caso di ritardo, con i relativi importi.

Spedizione del Modello 2/07 (Redditi 2006) <small>(Data del timbro postale)</small>	Stato della comunicazione	Sanzione applicabile <small>art. 11, comma 4 Regolamento ENPAP</small>
Entro il 31 luglio 2007	Nei termini	-
Dal 1° agosto 2007 al 7 agosto 2007	Fuori termine entro 7 giorni	Sanzione di € 10,00
Dal 8 agosto 2007 al 29 ottobre 2007	Fuori termine entro 90 giorni	Sanzione di € 50,00
Dal 30 ottobre 2007	Fuori termine oltre 90 giorni	Sanzione di € 156,00

AVVERTENZA: La sanzione per l'omesso o il tardivo invio della comunicazione annuale si applica anche nel caso in cui sia stato regolarmente effettuato, entro il termine stabilito, il relativo versamento a saldo.

Si riportano, per completezza, nella successiva tabella i termini di sanzionabilità per gli eventuali casi di ritardo nei versamenti dovuti direttamente dall'iscritto, con la misura delle relative maggiorazioni applicabili.

Versamento del Saldo 2006 <small>(per le modalità vedi modulo allegato)</small>	Stato del versamento	Interessi e sanzioni applicabili <small>Art. 10 Regolamento ENPAP</small>
Entro il 31 luglio 2007	Nei termini	-
Dal 1° agosto 2007 al 29 ottobre 2007	Fuori termine entro 90 giorni	Interessi pari allo 0,60% per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
Dal 30 ottobre 2007	Fuori termine oltre 90 giorni	Interessi: 0,60% per ogni mese o frazione di mese di ritardo + sanzione pari al 15% annuo del capitale non versato o versato in ritardo.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Testo unico sulla Privacy), si informa che i dati personali acquisiti dall'Ente verranno trattati, nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità, riservatezza e tutela dei diritti, per i fini istituzionali dell'Ente e secondo le finalità previste dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti dello stesso Ente.

Pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

- I dati forniti verranno trattati per finalità previdenziali;
- Il trattamento sarà effettuato anche con l'utilizzo di sistemi informatici e con l'ausilio di Società terze specificatamente individuate;
- Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza (approvato con D.M. del 15/10/1997 - G.U. n. 255 del 31/10/1997) e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità da parte dell'Ente di poter acquisire gli elementi necessari per l'aggiornamento della posizione previdenziale;
- I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione;
- In presenza di dati sensibili il relativo trattamento sarà effettuato unicamente per le operazioni indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito.

Per maggiori informazioni gli uffici dell'ente sono a disposizione degli iscritti nel seguente orario:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30

lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.00

Telefono: 06977486.1 – Fax: 06977486.51

Numero verde a ripartizione dei costi 848-780503

(al costo di una telefonata urbana con esclusione del distretto di Roma e dei telefoni cellulari)

Sito internet: www.enpap.it

COMPILAZIONE DEI SINGOLI QUADRI

QUADRO A - DATI ANAGRAFICI

I dati relativi a tale quadro sono prestampati. Nel caso in cui l'iscritto debba segnalare eventuali variazioni dei propri dati anagrafici potrà darne separata segnalazione all'Ente.

QUADRO L - DATI REDDITUALI

Attività svolta nel 2006 in rapporto di convenzione ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale 9/2/2005

Indicare nella casella del Quadro L l'importo totale dei corrispettivi percepiti nell'anno 2006 relativamente all'attività professionale svolta in forza di rapporto di convenzione regolato ai sensi dell'A.C.N. 9/2/2005. Nel caso in cui l'iscritto abbia percepito nel 2006 compensi derivanti da rapporti in convenzione con più strutture (purchè gli stessi regolati, esclusivamente, dal citato Accordo) indicare il totale dei compensi.

AVVERTENZA

Eventuali competenze percepite nell'anno 2006, a titolo di arretrati relativi a precedenti annualità, devono essere incluse nel reddito da convenzione dichiarato nella presente comunicazione. Gli importi in questione sono indicati, generalmente, nell'apposita sezione del modello CUD riferito allo stesso anno 2006.

Per una più puntuale verifica dei dati si suggerisce di allegare alla dichiarazione il Modello CUD 2007 (redditi 2006)

QUADRO B - DATI REDDITUALI

Compilare solo nel caso in cui sia stata svolta nel 2006 anche attività professionale non in convenzione

Il reddito netto professionale di lavoro autonomo ed i relativi corrispettivi lordi (questi ultimi non necessariamente coincidenti con il Volume d'affari I.v.a.) prodotti nel periodo d'imposta 2006 sono pari agli importi indicati, di norma, nei modelli fiscali (UNICO 2007, 730 2007, CUD 2007) o, in caso di attività prestata in più forme nel 2006, alla relativa somma.

La successiva tabella riepiloga i principali riferimenti ai modelli fiscali dai quali ricavare i dati reddituali da comunicare in base al tipo di attività prestata. Si raccomanda, in ogni caso, di considerare ogni altro reddito derivante da attività libero professionale di psicologo a prescindere dal rigo e dal modello fiscale nel quale è stato riportato.

Tipo di attività prestata dallo Psicologo	REDDITO NETTO Casella B1 del Mod. 2/07		CORRISPETTIVI LORDI Casella B2 del Mod. 2/07	
	Unico 2007	Descrizione	Unico 2007	Descrizione
Attività svolta con partita IVA	Rigo RE21 Punto 2	Differenza tra totale compensi e totale spese	Rigo RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale
Attività svolta con partita IVA in regime forfetario	Rigo RE24 Punto 2	Reddito professionale in regime forfetario	Rigo RE24 Punto 1	Volume d'affari e altri compensi
Partecipazione in associazione professionale. Considerare solo la quota dell'attività di psicologo	RH14 del professionista	Reddito (o perdita) da partecipazione in associazioni tra professionisti	RE2 Dell'associazione	Estrarre dal lordo dell'associazione la quota spettante all'iscritto
Collaborazione coordinata e continuativa	Per questo tipo di attività il reddito netto ed i corrispettivi lordi (coincidenti tra loro) possono essere ricavati dal CUD 2007 rilasciato dal Datore di lavoro (Parte B - DATI FISCALI - punto 1) oppure dal quadro C del modello Unico 2007 o del 730 2007 (se presentati)			
Attività Intramoenia	Per questo tipo di attività il reddito netto ed i corrispettivi lordi (coincidenti tra loro) possono essere ricavati dal CUD 2007 rilasciato dal Datore di lavoro (Parte B - DATI FISCALI - punto 2) oppure dal quadro C del modello Unico 2007 o del 730 2007 (se presentati)			

AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO B

- Il reddito netto ed i corrispettivi lordi vanno sempre indicati nelle apposite caselle B1 e B2 anche se i relativi importi coincidono tra loro (ad esempio nel caso di svolgimento esclusivo di collaborazioni coordinate e continuative o di attività intramoenia).
- Nel caso sia stata prestata anche attività libero professionale 2006 non in convenzione, il cui reddito netto sia in perdita, indicare tale valore preceduto dal segno "meno" ;
- Si ritiene utile precisare che le ritenute d'acconto applicate al professionista, in quanto semplice anticipazione dell'IRPEF da liquidare, non rappresentano un costo ai fini fiscali e, dunque, non vanno detratte dal reddito netto professionale.

CASELLA CORRISPETTIVI LORDI INFERIORI AL REDDITO NETTO
(solo se presente attività professionale non in convenzione)

Si ricorda che nei corrispettivi lordi non vanno inclusi i seguenti importi:

- le fatture emesse da un iscritto nei confronti di un altro iscritto all'Ente nell'ambito di incarichi professionali volti al conseguimento di un risultato unitario, purchè il contributo integrativo sia stato applicato sull'intero corrispettivo dell'incarico unitario.
- l'importo per adeguamento ai parametri o agli studi di settore;
- le indennità di maternità erogate dall'ENPAP e percepite dalle iscritte nel 2006.

*Tali importi, anche se non dichiarati ai fini del 2%
vanno considerati nel reddito netto.*

Nei suddetti casi l'iscritto è tenuto a comunicare l'importo dei corrispettivi lordi, al netto dei compensi che non concorrono a formare la base imponibile del contributo integrativo. Qualora ricorra una delle ipotesi illustrate e dunque i corrispettivi siano di importo inferiore al reddito, dovrà essere data segnalazione barrando, altresì, l'apposita casella del **quadro B (corrispettivi inferiori al reddito)**.

QUADRO PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI DOVUTI
- INDICAZIONI GENERALI -

CONTRIBUTO SOGGETTIVO – (Art. 3 del Regolamento di previdenza)

Il contributo soggettivo obbligatorio è pari ad una percentuale non inferiore al 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo, prestato anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, prodotto nell'anno così come risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Si ricorda che l'iscritto ha facoltà di optare, barrando l'apposita casella, per il versamento del 14% in luogo dell'aliquota minima del 10%.

Sarà considerato dovuto, pertanto, il contributo soggettivo determinato in base all'aliquota prescelta dall'iscritto, tenendo presente che in mancanza di indicazioni in tal senso, l'ente riterrà dovuto il 10%.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO - (art. 4 del Regolamento di previdenza)

Gli iscritti all'Ente devono applicare una maggiorazione percentuale del 2% su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività professionale, svolta anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. La maggiorazione è riscossa direttamente dall'iscritto, contestualmente alla percezione del corrispettivo e deve essere versata all'Ente indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.

Si ricorda, inoltre, che:

- la maggiorazione e la base imponibile sono riferite esclusivamente ai corrispettivi relativi all'esercizio dell'attività professionale autonoma;
- il contributo integrativo **non concorre** alla formazione del reddito netto;
- in caso di fattura emessa da studio associato, la fattura deve evidenziare l'importo di maggiorazione riferito all'iscritto.

Frazionabilità del contributo soggettivo ed integrativo minimo - (Art. 5 del Regolamento di previdenza)

Per ogni anno solare in cui l'iscrizione all'Ente risulti di durata inferiore all'anno stesso - quindi se, ad esempio, l'iscrizione è avvenuta o cessata **nel corso dell'anno 2006** - i contributi soggettivi ed integrativi annui minimi, pari rispettivamente a € 780,00 e € 60,00 sono ridotti a tanti dodicesimi quanti sono i periodi di trenta giorni compresi in ciascun periodo di iscrizione all'Ente. A tal fine si considerano periodi di trenta giorni anche le frazioni di tempo superiori a quindici giorni.

E' importante segnalare che anche quando si applica il frazionamento, l'iscritto è tenuto a versare il 10% (o il 14%) a titolo di contributo soggettivo ed il 2% a titolo di contributo integrativo rispettivamente sull'intero ammontare del reddito e dei corrispettivi conseguiti, ove le predette percentuali diano luogo ad un contributo di importo superiore ai minimi, anche se frazionati. Inoltre poiché la frazionabilità si applica ai predetti contributi minimi (€ 780,00 e € 60,00), se si richiede qualunque tipologia di riduzione prevista al "quadro E" il contributo soggettivo ridotto, non può essere anche frazionato.

CONTRIBUTO DI MATERNITA' – (art. 30, comma 2, del Regolamento di previdenza)

Il contributo dell'anno **2006** per la copertura del fondo destinato ai trattamenti di maternità, **dovuto da ogni iscritto all'Ente**, è pari **€ 120,00**. Tale valore è prestampato nel modulo per agevolare il calcolo del dovuto complessivo per essere compensato con quanto eventualmente versato allo stesso titolo come acconto 2006.

Si ricorda che per gli iscritti titolari di convenzione, il contributo di maternità è comunque dovuto anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi derivanti dalla stessa convenzione.

ACCONTO VERSATO DALL'ISCRITTO PER L'ANNO 2006

Rappresenta l'eventuale versamento effettuato **direttamente dall'iscritto** a titolo di acconto per i contributi dell'anno 2006. Tale importo, se corrisposto, è evidenziato nella lista allegata dei versamenti.

MODALITA' DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI SUI SINGOLI REDDITI E VERIFICA DELLE MISURE MINIME

Di seguito si forniscono le indicazioni per effettuare il calcolo dei contributi.

Per agevolare le operazioni di calcolo, a ciascun iscritto viene allegata una lista riepilogativa dei versamenti pervenuti nell'anno 2006 che contiene sia le somme riferite all'attività svolta in convenzione, sia i pagamenti effettuati direttamente dallo stesso iscritto.

1° FASE) - DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI SUL REDDITO DA ATTIVITA' IN CONVENZIONE

Verificare che i versamenti pervenuti nel 2006 per effetto del rapporto di convenzione (vedasi lista allegata) siano idonei a coprire il **contributo integrativo pari al 2% calcolato sui compensi della stessa convenzione**.

- **Se i versamenti complessivi da convenzione superano il contributo integrativo dovuto:** l'importo residuo (dato dai versamenti da convenzione totali meno l'integrativo calcolato) rappresenta il **contributo soggettivo** versato, da accreditare ai fini del montante.
- **Se i versamenti complessivi da convenzione non superano il contributo integrativo dovuto:** il totale dei versamenti da convenzione è da considerarsi come contribuzione integrativa.

2° FASE) - DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI SUL REDDITO DA ATTIVITA' NON IN CONVENZIONE

Se sono stati conseguiti ulteriori redditi professionali non derivanti dall'attività in convenzione (indicati, se del caso, nel quadro B) l'iscritto deve versare sugli stessi la contribuzione soggettiva pari al 10% del reddito netto da libera professione (o il 14% facoltativo) e il contributo integrativo pari al 2% sui corrispettivi lordi da libera professione.

MASSIMALE CONTRIBUTIVO 2006

Il reddito netto professionale su cui calcolare il contributo soggettivo non può essere superiore al massimale previsto dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/95 (per i redditi del 2006 tale massimale è pari a € 85.478,00).

Pertanto, se la somma dei compensi da convenzione e l'eventuale reddito netto da libera professione (quadro L + quadro B) supera il predetto massimale, il contributo soggettivo per la libera professione non da convenzione è dovuto se con i soli versamenti da convenzione (al netto del relativo 2%), non è stato già coperto il soggettivo corrispondente al massimale vale a dire € 8.547,80 (da arrotondare a 8.548,00) per coloro che versano il 10%, o di € 11.966,92 (da arrotondare a 11.967,00) per chi sceglie il versamento del 14%. In questo caso l'iscritto dovrà calcolare il 10% (o 14%) sul reddito non da convenzione, versando, tuttavia, la sola quota di soggettivo necessaria per raggiungere il relativo contributo massimo riferito all'aliquota prescelta.

Si precisa che laddove non siano pervenuti nel 2006 versamenti soggettivi sui redditi da convenzione l'iscritto dovrà versare la contribuzione soggettiva sull'eventuale reddito della libera professione.

3° FASE) - VERIFICA DEL RISPETTO DELLA CONTRIBUZIONE MINIMA

Dopo aver calcolato quanto dovuto sui singoli redditi (da convenzione e, se presente, da libera professione non in convenzione), verificare che la somma dei rispettivi contributi soggettivi e integrativi raggiunga almeno la relativa misura minima dovuta vale a dire:

- € 780,00 per il soggettivo (o il minimo ridotto se ricorrono le condizioni di cui al quadro E);
- € 60,00 per il contributo integrativo (€ 30,00 per gli iscritti che hanno compiuto 65 anni al 31/12/2006).

Nel caso in cui non si raggiungano le predette misure minime, l'iscritto deve provvedere a versare quanto necessario per arrivare ai minimi stessi.

Si ricorda che le cifre decimali eventualmente risultanti dal calcolo dei singoli contributi soggettivi ed integrativi dovuti devono essere arrotondate all'euro superiore se il decimale è maggiore di 49 centesimi o all'euro inferiore se pari o al di sotto dei 49 centesimi.

Ad esempio: € 1.656,50 indicare 1.657,00 oppure € 1.656,49 indicare 1.656,00

Non deve essere invece arrotondato il totale da versare se lo stesso, per effetto dell'acconto da detrarre, presenta cifre decimali.

Per quanto sopra il procedimento di calcolo può essere così schematizzato (vedere anche esempio a pagina 8):

soggettivo da convenzione + soggettivo da lib. professione → verificare che sia stato raggiunto il minimo

→ se la somma dei contributi soggettivi supera il minimo versare solo il dovuto sull'eventuale reddito non da convenzione.

→ se la somma dei contributi soggettivi non supera il minimo versare (in aggiunta a quanto dovuto sull'eventuale reddito non da convenzione) l'importo necessario per raggiungere tale minimo.

Con analoghe modalità procedere al calcolo della contribuzione integrativa.

QUADRO D - VERSAMENTO FACOLTATIVO (Art. 1, comma 4 del Regolamento di previdenza)

Il presente quadro, riservato ai soli iscritti che abbiano già compiuto il 65° anno di età entro il 31/12/2006, consente a questi ultimi di avvalersi della facoltà di versamento del contributo soggettivo successivamente al compimento del 65° anno di età. Dopo tale età, infatti, gli iscritti devono versare all'ente la sola contribuzione integrativa e di maternità, con esonero integrale della contribuzione soggettiva il cui versamento può essere comunque effettuato facoltativamente. Inoltre per l'anno in cui si compie il 65° anno di età la contribuzione soggettiva è calcolata in dodicesimi in base ai mesi intercorrenti tra il 1° gennaio e quello di compimento della predetta età.

QUADRO E - RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO (Art. 3, commi 3, 3bis, 4, 5 e 5 bis del Regolamento di previdenza)

La fruizione delle riduzioni è facoltativa. Per averne titolo è obbligatorio barrare la casella riguardante la tipologia di cui si fa richiesta ed allegare la documentazione espressamente prevista ed indicata, a seconda dei casi, nel quadro F.

A. La riduzione del contributo soggettivo minimo al 50% vale a dire da € 780,00 a € 390,00 può essere richiesta:

- da iscritti che abbiano svolto, nel corso dell'anno 2006, attività di lavoro dipendente anche in caso di rapporto di lavoro part-time. Si precisa che i redditi fiscalmente assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. collaborazioni coordinate e continuative) non possono dare titolo a tale tipologia di riduzione;

Si precisa, altresì, che l'attività svolta in convenzione non rappresenta titolo idoneo per usufruire di tale riduzione.

- da iscritti che si siano trovati, per almeno sei mesi nel corso dell'anno 2006, nelle condizioni di inattività professionale dovuta a malattia, maternità o altre cause previste dalla normativa vigente. Tale riduzione non è applicabile se l'inabilità è dovuta alla normale astensione per maternità a meno che non si sia trattato di una gravidanza a rischio, per la quale quindi sia stato prescritto un periodo di inattività, e/o siano insorti problemi di salute alla madre e/o al nascituro per un periodo superiore ai sei mesi;
- da iscritti che siano già titolari di pensione erogata da altro ente di gestione previdenziale obbligatoria, purché abbiano già compiuto il cinquantasettesimo anno di età.

B. La riduzione del contributo soggettivo minimo ad un terzo vale a dire da € 780,00 a € 260,00 può essere richiesta dagli iscritti all'Albo dell'Ordine da non oltre tre anni, che esercitano l'attività. Pertanto, l'eventuale riduzione per l'anno 2006, potrà applicarsi agli iscritti all'albo non prima dell'anno 2004.

C. La riduzione del contributo soggettivo minimo ad un quinto vale a dire da € 780,00 a € 156,00 può essere richiesta dagli iscritti che abbiano conseguito per l'intero anno 2006 un reddito netto di lavoro autonomo anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, derivante dall'esercizio di attività professionale, inferiore a € 1.560,00. Per definire tale limite di reddito occorre far riferimento a quanto conseguito sia da convenzione che da eventuale attività non in convenzione.

Nel ricordare che il contributo soggettivo sull'attività libero professionale deve essere calcolato in base al 10% (o 14%) applicato in misura effettiva sul relativo reddito netto, si raccomanda di verificare che risultino in ogni caso raggiunti i minimi, ancorché in misura ridotta.

QUADRO F - ALLEGATI

Con il modello di comunicazione devono essere obbligatoriamente trasmessi all'Ente gli allegati previsti nel caso in cui siano state richieste riduzioni di cui al quadro E vale a dire:

Per le tipologie di cui alla lettera A)

- copia del modello CUD o, in alternativa, stato di servizio riferiti all'anno 2006;
- certificato medico rilasciato dalla A.S.L. competente, ovvero medico convenzionato o documentazione riferita alle riduzioni richieste per gli altri casi previsti dalla normativa vigente.
- La richiesta di riduzione formulata in qualità di pensionato di altro Ente previdenziale obbligatoria non necessita di allegati valendo la stessa richiesta quale autocertificazione di cui all'art. 46, lett. s del DPR 28/12/2000 n. 445.

Per le tipologie di riduzione di cui alle lettere B) e C) non è necessario allegare documentazione, trattandosi di condizioni verificabili in base ai dati in possesso dell'Enpap.

Tutte le richieste di riduzione sono opzioni annue non tacitamente rinnovate. Pertanto la documentazione a corredo delle richieste stesse, ove prevista, deve essere sempre trasmessa anche se già inviata per l'anno precedente.

QUADRO G - STATO DI FAMIGLIA

Il presente quadro è stato predisposto per autocertificare lo stato di famiglia (alla data di compilazione del modello) che deve obbligatoriamente essere presentato ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento. Alcune delle indicazioni richieste rilevano, inoltre, anche ai fini della predisposizione dei bilanci tecnici dell'Ente.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE DEL MODELLO 2/07 CONV. E DI CALCOLO DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA

- ☞ Per la compilazione del modulo utilizzare il tracciato inviato a ciascun iscritto nel quale sono stati prestampati i soli dati anagrafici;
- ☞ I versamenti provenienti da convenzione e quelli effettuati direttamente dall'iscritto possono essere rilevati dall'apposita lista analitica allegata nel plico del modello.

QUADRO A – DATI ANAGRAFICI	
Matricola Iscritto	000000
Cognome e Nome	ROSSI GIOVANNI
Nato/a il	10/07/1954
C. F.	RSSGNN54L10G858F
Iscritto/a ENPAP dal	01/01/1996

QUADRO L – Attività in convenzione 2006	
Corrispettivi Lordi da convenzione	Versamenti da convenzione
32.500 , 00	4.800 , 00

QUADRO B - Libera professione 2006 non in convenzione (se presente)	
Reddito netto da lib. professione	5.200 , 00
Corrispettivi lordi da lib. professione	6.500 , 00

QUADRO D	
Barrare la casella se si versa il soggettivo dopo il 65° anno di età	<input type="checkbox"/>
Barrare la casella se si vuole versare il 14% di contributo soggettivo	<input type="checkbox"/>
Barrare la casella se i corrispettivi lordi sono inferiori al reddito netto	<input type="checkbox"/>

CALCOLO DEI CONTRIBUTI 2006			
Soggettivo versato da convenzione	Soggettivo dovuto da libera professione	Soggettivo minimo	Soggettivo totale a carico Iscritto
4.150,00	520,00	780,00	A 520,00
Integrativo versato da convenzione	Integrativo dovuto da libera professione	Integrativo minimo	Integrativo totale a carico iscritto
650,00	130,00	60,00	B 130,00
		Maternità dovuta	C 120,00
		Totale a carico iscritto (A+ B+ C)	D 540,00
		Acconto versato dall'iscritto	E 230,00
		SALDO DA VERSARE (D – E)	F 310,00

Riepilogo del procedimento di compilazione e di calcolo:

- ☞ Sul reddito da convenzione indicato nel quadro L (€ 32.500,00) è stato calcolato il 2 % pari a € 650,00. La differenza tra i versamenti totali da convenzione e l'integrativo (4.800,00 – 650,00) è stata accreditata quale contributo soggettivo.
- ☞ Poiché nell'esempio l'iscritto ha redditi e corrispettivi anche da attività non in convenzione, indicati nel quadro B, è stata calcolata la contribuzione soggettiva di € 520,00 (10% del reddito netto) e la contribuzione integrativa di € 130,00 (2% dei corrispettivi lordi)
- ☞ Sommando i singoli contributi soggettivi e integrativi (da convenzione e da libera professione) risultano raggiunte le rispettive misure minime (€ 780,00 e € 60,00).
- ☞ Pertanto l'iscritto deve complessivamente l'importo di € 770,00 rappresentato dalla somma tra la contribuzione soggettiva e quella integrativa per l'attività non in convenzione (520,00 + 130,00) oltre al contributo di maternità di € 120,00. Avendo già corrisposto un acconto di € 540,00 il versamento a saldo è pari a € 230,00.

Si ricorda che effettuando la comunicazione *on line* anche il calcolo dei contributi da versare a saldo avviene in automatico.

INFORMAZIONI BANCARIE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI TRAMITE BONIFICO

Ricordiamo che gli iscritti titolari della Carta Enpap possono effettuare il versamento *on line* dei contributi accedendo alla propria area riservata del sito www.enpap.it

- ◆ L'istituto cassiere si avvale anche della rete delle Banche Popolari per i servizi di cassa rivolti agli iscritti all'ENPAP. Per tale motivo è stato riportato, in calce, l'elenco dettagliato delle Banche con le quali è stata attivata un'apposita convenzione per l'incasso dei contributi previdenziali alle medesime condizioni offerte dalla Banca Popolare di Sondrio.

I pagamenti effettuati presso una filiale della Banca Popolare di Sondrio, ovvero presso una delle Banche Popolari con le quali è stata stipulata la convenzione sono esenti da spese. Chi non è correntista di tali banche dovrà presentarsi con contanti, ovvero con assegno circolare o con assegno di c/c bancario d'importo pari al bonifico, intestato all'iscritto e girato dallo stesso.

- ◆ Deve essere effettuato **un bonifico per ogni iscritto** per l'importo corrispondente al totale dei contributi dovuti: non si possono versare cumulativamente i contributi dovuti da più iscritti.
- ◆ Sul bonifico deve essere sempre indicato, come ordinante, il **professionista** iscritto all'ENPAP, *anche nel caso in cui in banca si rechi un suo incaricato*. E' comunque necessario che l'incaricato stesso presenti allo sportello l'ordine di pagamento debitamente compilato dal professionista
- ◆ **Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle istruzioni fornite nel successivo prospetto contenente i dati per eseguire il bonifico bancario, prestando particolare attenzione all'indicazione della causale di versamento. Ciò consentirà all'Ente di effettuare l'automatica ed univoca attribuzione del versamento alla posizione dell'iscritto.**

DATI BANCARI PER IL VERSAMENTO DEL SALDO 2006

BENEFICIARIO	E.N.P.A.P. Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi				
BANCA	<i>Banca Popolare di Sondrio (sede di Roma)</i>	<i>Numero di Conto Corrente</i> 000077000X83	<i>CIN</i> Y	<i>ABI</i> 05696	<i>CAB</i> 03211
CAUSALE DEL VERSAMENTO	CODICE FISCALE ISCRITTO _____ S06 Spazio				
ORDINANTE	COGNOME E NOME DELL'ISCRITTO				

ELENCO DELLE BANCHE CON LE QUALI È STATA ATTIVATA LA CONVENZIONE PER L'INCASSO DEI CONTRIBUTI ALLE MEDESIME CONDIZIONI OFFERTE DALLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO

CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA

GRUPPO BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

BANCA POPOLARE ITALIANA

- ◆ Banca Popolare dell'Emilia Romagna
- ◆ Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola
- ◆ Banca Popolare del Materano
- ◆ Banca Popolare di Aprilia
- ◆ Banca Popolare di Crotone
- ◆ Banca Popolare di Lanciano e Sulmona
- ◆ Banca Popolare di Ravenna
- ◆ Banca della Campania
- ◆ Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila
- ◆ Banco di Sardegna
- ◆ Banca di Sassari
- ◆ Eurobanca del Trentino

- ◆ Banca Popolare Italiana
- ◆ Banca Popolare di Crema
- ◆ Banca Popolare di Cremona
- ◆ Banca Popolare di Mantova
- ◆ Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno

Invitiamo a consultare il sito dell'Ente per verificare eventuali variazioni all'elenco delle Banche convenzionate.